



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

ORDINANZA NR. 050/AG DEL 06 OTTOBRE 2008

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI E DELLE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DELLE SALE GIOCHI E DEI MERCATI COPERTI "MARINA" E "ARENE".-

I L S I N D A C O

- VISTA** la propria ordinanza sindacale n. 009/AG in data 25.03.2005 e ss.mm.ii., di pari oggetto;
- RITENUTA** l'opportunità di riesaminare le vigenti disposizioni sindacali relative all'oggetto, anche in considerazione delle deroghe sopravvenute e delle ulteriori esigenze dei diversi settori commerciali e turistici della città, rappresentate in varie forme sia dalle Associazioni di categoria interessate sia dagli stessi operatori del commercio;
- LETTO** il verbale della conferenza di servizi in data 02.10.2008 alla quale hanno partecipato le Organizzazioni locali e provinciali delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, esprimendo l'avviso di mantenere l'attuale regime orario previsto dalla vigente ordinanza sindacale n. 009/AG in data 25.03.2005 e ss.mm.ii.;
- RAVVISATA** tuttavia l'esigenza di apportare alcune modifiche, prevedendo sostanzialmente l'estensione all'intera giornata della facoltà - attualmente in vigore - di apertura antimeridiana domenicale e festiva, nel periodo invernale, nonché di armonizzare gli orari di apertura/chiusura dei pubblici esercizi alla sopravvenuta Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 ed al correlativo regolamento comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008), in



considerazione delle esigenze derivanti dal costante afflusso di turisti pendolari provenienti dai Comuni vicini e limitrofi sia nei week-end che nei giorni festivi in genere;

TENUTO CONTO dell'esigenza di ordinare e raccogliere in un unico contesto formale i provvedimenti ordinatori sinora emanati nella soggetta materia, allo scopo di garantirne una più chiara conoscenza da parte dei cittadini;

VISTI gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.;

VISTI gli artt. 52, lett. a) e 54 lett. d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTE le Leggi Regionali 7 agosto 1978, n. 37, 12 agosto 1978, n. 40, 10 settembre 1993, n. 48 e 18 novembre 1999, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001, n. 12, concernente la disciplina del settore commercio, nonché l'art. 17 della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 recante la "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 996 in data 29.10.2004, con la quale viene attribuita all'intestato Ente la qualifica di "Città d'arte ed a prevalente economia turistica" (pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 30.12.2004);

VISTI il Regolamento Comunale per il funzionamento dei Mercati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 422 in data 4 maggio 1987, nonché l'art. 14 del Regolamento Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008, recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il parere del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, reso con nota prot. n. 530859 in data 2.11.1999;

VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio delle sale giochi, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 24 e 708, rispettivamente in data 28.03.2001 e 22.11.2001;

VISTO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l'art. 20 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000;



O R D I N A

ARTICOLO 1

Determinazione periodi stagionali – Definizioni e criteri ⁽¹⁾

ARTICOLO 2

ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Orari di apertura e chiusura

Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva – Deroghe

(abrogato) ²

ARTICOLO 3

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
SALE GIOCHI

Orari di apertura e chiusura – Chiusura infrasettimanale – Deroghe

3.1 (abrogato) ⁽³⁾

3.2 (abrogato) ⁽³⁾

3.3 (abrogato) ⁽³⁾

3.4 (abrogato) ⁽³⁾

3.5 (abrogato) ⁽³⁾

3.6 (abrogato) ⁽³⁾

3.7 L'accesso di minorenni alle sale giochi - ivi compresi i pubblici esercizi muniti di videogiochi - è consentito previo accompagnamento di un genitore o di chi esercita la potestà parentale.

3.8 L'orario di chiusura giornaliera degli esercizi che esplicano attività di intrattenimento e svago (discoteche, sale da ballo, ecc.) è fissato alle ore 02.00; nel periodo dal 23 dicembre al 06 gennaio, nonché nei giorni 14 e 15 agosto e nelle festività indicate nel precedente comma 3.6 è consentita la chiusura alle ore 04.00.

3.9 *Il Dirigente del Dipartimento Attività Produttive e Culturali - Sport e Turismo può autorizzare deroghe all'orario di chiusura di cui al precedente punto 3.8, purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 5.6 del Regolamento Comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008), recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, **non oltre le ore 04.00.***

¹ Articolo abrogato ex punto 1. dell'Ordinanza Sindacale n. 0034/AG in data 04 agosto 2011

² Articolo abrogato ex punto 1. dell'Ordinanza Sindacale n. 0034/AG in data 04 agosto 2011

³ Comma abrogato ai sensi della L. 15.07.2011, n. 11, conv. D.L. 06.07.2011, n. 98



fermo restando il previo parere favorevole dell'ARPA Lazio ovvero – nel caso di capienza dell'esercizio superiore a 200 persone - della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.⁴

⁴ Articolo così sostituito ex punto 2. dell'Ordinanza Sindacale n. 0034/AG in data 04 agosto 2011



ARTICOLO 4

Mercati comunali - Orari di apertura e chiusura

4.1 L'orario di apertura e chiusura giornaliera dei mercati comunali è stabilito come segue:

MERCATO MARINA			
PERIODO INVERNALE (Dal 01 ottobre al 31 marzo o al Sabato che precede la domenica "delle Palme", se antecedente)	<i>Apertura per sistemazione merci:</i> dalle ore 05.30 alle ore 08.00	<i>Vendita al Pubblico:</i> dalle ore 07.00 alle ore 14.00	<i>CHIUSURA:</i> ore 15.00
PERIODO ESTIVO (Dal 1 Aprile - o dalla domenica "delle Palme", se antecedente, fino al 30 settembre)	<i>Apertura per sistemazione merci:</i> dalle ore 05.00 alle ore 08.00	<i>Vendita al Pubblico:</i> dalle ore 07.00 alle ore 14.00	<i>CHIUSURA:</i> ore 15.00

MERCATO ARENE			
PERIODO INVERNALE (Dal 01 ottobre al 31 marzo o al Sabato che precede la domenica "delle Palme", se antecedente)	<i>Apertura per sistemazione merci:</i> dalle ore 06.00 alle ore 08.00	<i>Vendita al Pubblico:</i> dalle ore 07.30 alle ore 13.30	<i>CHIUSURA:</i> ore 14.30
PERIODO ESTIVO (Dal 1 Aprile - o dalla domenica "delle Palme", se antecedente, fino al 30 settembre)	<i>Apertura per sistemazione merci:</i> dalle ore 05.30 alle ore 08.00	<i>Vendita al Pubblico:</i> dalle ore 07.30 alle ore 14.00	<i>CHIUSURA:</i> ore 15.00

4.2 In deroga a quanto disposto dal precedente punto 4.1, nei giorni 23 e 30 dicembre l'orario di vendita al pubblico è prolungato dalle ore 13.30 (Mercato Arene) e 14.00 (Mercato Marina) alle ore 18.00.



- 4.3 Durante il solo periodo invernale, i mercati comunali "Marina" e "Arene" resteranno chiusi nella giornata di domenica e nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi, a partire dalle ore 15.00.
- 4.4 La coincidenza di una festività con il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato settimanale del Giovedì NON comporta il divieto di svolgimento del mercato stesso.

ARTICOLO 5
DEROGHE GENERALI
OBBLIGO CHIUSURA INFRASETTIMANALE
PERIODO DI SOSPENSIONE
(abrogato)⁵

ARTICOLO 6
SANZIONI

- 6.1 Salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici/00) ad € 3.098,00 (tremilanovantotto/00).
- 6.2 La violazione dell'orario di apertura/chiusura da parte dei pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sarà perseguita ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 21/2006, che prevede l'applicazione dell'art. 17bis, commi 1 e 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. (sanzioni amministrative per una somma da € 154,00 (centocinquantaquattro/00) ad € 3.098,00 (tremilanovantotto/00).
- 6.3 La violazione, anche per una sola volta, dell'orario di chiusura come disposto dai precedenti commi 3.8 e 3.9 dell'art. 3 della presente ordinanza sindacale comporta la revoca della licenza per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- 6.4 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

⁵ *Articolo abrogato ex punto 1. dell'Ordinanza Sindacale n. 0034/AG in data 04 agosto 2011*



ARTICOLO 7
NORMA ABROGATIVA – PUBBLICAZIONE ORDINANZA

- 7.1 Sono abrogate le ordinanze sindacali n. 009/AG in data 25.03.2005, n. 027/AG in data 04.08.2005, n. 043/AG del 24.11.2006 e n. 0050/AG del 20 dicembre 2007, nonché ogni altra precedente disposizione ordinatoria incompatibile o confliggente con la presente ordinanza.
- 7.2 La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.terracina.it> - sezione "IL COMUNE", voce "Ordinanze" -, e sarà notificata alla Questura di Latina, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- 7.3 Il Dipartimento Sviluppo Economico è incaricato di curare l'adeguata diffusione del presente provvedimento presso gli utenti e gli operatori commerciali.

F.to IL SINDACO
(dott. Stefano NARDI)



**ESTRATTO NORME DI PARTICOLARE INTERESSE
ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DALLA PRESENTE ORDINANZA**

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.)

... omissis ...

ART. 13 - Disposizioni speciali.

1. **Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività:** le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

... omissis ...

TITOLO VII
Sanzioni

ART. 22 - Sanzioni e revoca.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 (ora, da .
2. *In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.*
3. **Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.**

... omissis ...